

## **SCHEDA TECNICA LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 4 - DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI DELLA DISABILITA' – ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE.**

La legge regionale n. 4 del 2008, composta da 5 Titoli e 26 articoli, si caratterizza per la eterogeneità dei contenuti riconducibili al comune parametro dell'innovazione, della semplificazione dei percorsi istituzionali ed amministrativi, del miglioramento dell'organizzazione e del funzionamento del sistema sanitario regionale, e dell'integrazione socio-sanitaria.

Il primo titolo prevede una nuova regolamentazione degli accertamenti per il riconoscimento e la valutazione della disabilità attraverso un percorso unitario. Per disabilità si intende lo stato di invalidità, cecità e sordità civili, le condizioni di handicap di cui alla legge 104/1992, le condizioni per il collocamento mirato al lavoro, ai sensi della legge 68/1999 e la condizione per l'integrazione scolastica, ai sensi del d.p.c.m. 185/2006. Le funzioni di accertamento e valutazione fanno capo alla Azienda Usl del Servizio sanitario regionale e sono ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) garantiti dal Ssr, sono escluse dalla compartecipazione alla spesa sanitaria e vengono assicurate senza oneri a carico del cittadino. Al riguardo si prevede un'unica domanda in forma unica e contestuale per tutte le condizioni medico-legali ed un'unica Commissione di accertamento, composta in maniera tale da assicurare capacità multidisciplinare e consentire una valutazione socio-sanitaria dei relativi bisogni. Si prevede, inoltre, a favore del cittadino che non condivida il giudizio della commissione, la possibilità di presentare istanza di riesame. Per quanto riguarda le disposizioni attuative - quali la predisposizione di un modello unico di domanda, l'indicazione delle certificazioni da allegare a quest'ultima, delle modalità di svolgimento delle visite nonché di presentazione dell'istanza di riesame – la legge rinvia ad un atto di Giunta.

Il titolo secondo prevede misure di semplificazione delle certificazioni e degli adempimenti amministrativi in materia di igiene e sanità pubblica; abilita il nuovo Piano sociale e sanitario regionale ad individuare nuovi strumenti e sedi istituzionali di programmazione regionale e locale, anche in deroga alla legislazione regionale vigente; demanda ad un regolamento di Giunta il compito di ridisciplinare o, se del caso, sopprimere determinati organismi collegiali con funzioni consultive, di supporto o di coordinamento in favore della Regione o delle Aziende sanitarie in materia sanitaria e sociale.

Il titolo terzo, invece, promuove e disciplina la costituzione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sul territorio regionale. Inoltre, istituisce i registri di rilevante interesse sanitario al fine di raccogliere i dati anagrafici e sanitari, eccetto quelli relativi alle abitudini personali, di soggetti affetti da particolari malattie, allo scopo di supportare la ricerca scientifica, orientare la programmazione sanitaria e tutelare la collettività da particolari rischi.

Il titolo quarto disciplina l'autorizzazione e l'accreditamento delle attività e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. In merito all'autorizzazione, si

assiste ad uno snellimento delle procedure per il suo rilascio e viene disciplinata l'attività di vigilanza compiuta dal Dipartimento di sanità pubblica sull'esercizio delle attività autorizzate. Riguardo all'accreditamento, viene demandato alla Giunta regionale il compito di individuare criteri, requisiti e tariffe valevoli sia per l'accreditamento transitorio dei servizi, che dovrà concludersi entro il 2010, sia per quello definitivo.

Il titolo quinto, infine, provvede ad abrogare alcune leggi e disposizioni regionali, in quanto superate.